



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana  
Settore Regolazione**

**ORDINANZA**

**ATTO N. ORM 568 DEL 14/05/2026**

**OGGETTO: TERRITORIO CITTADINO LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEI  
MUNICIPI: I - CENTRO EST; III - BASSA VAL BISAGNO; IV - MEDIA VAL  
BISAGNO; VIII MEDIO LEVANTE; IX LEVANTE.**

**TERRITORIO CITTADINO LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEI  
MUNICIPI: I - CENTRO EST; III - BASSA VAL BISAGNO; IV - MEDIA VAL  
BISAGNO; VIII MEDIO LEVANTE; IX LEVANTE.**

**TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA  
VEICOLARE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE -  
LOTTO 2**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che in allora Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo con atto Determinazione Dirigenziale n. 2023-183.0.0.-52 del 18/05/2023, esecutivo dal 01/06/2023, ha incaricato Ricupoil Olii Minerali di recupero S.r.L. a socio unico, CF/P.Iva 00260400106, del servizio di pulizia caditoie - lotto 2 , CIG964818809D CUI 00856930102202100145;

**Preso atto** della nota inoltrata in data 11/05/2026, protocollo generale 0237158.I, da Direzione di Area Opere Pubbliche e Manutenzioni - Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture, nella quale si chiede di "*procedere alla proroga delle ordinanze (...) ORM 648/2025 con validità dal 1' luglio 2026 al dicembre 2026 in coerenza con la durata residua degli Accordi Quadro*";

**Richiamato** richiesta rubricata PG 239807 in data 12/05/2026 con cui la soprannominata Società aggiudicatrice della fornitura del servizio, richiede l'emissione di ordinanza che

consenta l'istituzione di un divieto di sosta nelle aree interessate dagli interventi programmati, atta a garantire la sicurezza della circolazione in concomitanza con lo svolgimento delle operazioni pulizia delle caditoie;

**Considerato** che per le modalità operative e organizzative da parte dell'impresa soprannominata è necessario procedere alla stesura di un'unica Ordinanza Dirigenziale, senza necessità di ulteriori atti endoprocedimentali nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, per disciplinare la sosta veicolare nei tratti di strada interessati dalle suddette operazioni;

**Atteso** che il presente provvedimento non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta personalizzati per invalidi, per cui ogni intervento effettuato nei luoghi oggetto di concessione deve prevedere una ricollocazione dello stallo con separato provvedimento;

Ravvisata dunque la necessità di regolare la sosta veicolare, in via temporanea sino al termine dell'accordo quadro, ovvero alla data del 01/07/2026, con alcune modalità che consentano la realizzazione degli interventi in argomento, garantendo nel contempo la sicurezza  
stradale;

Visto:

- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", artt. 6, 7, 14 comma 1 lett. a), 15 comma 1 lett. a), 16 comma 2, 18 comma 4;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

## **ORDINA**

**dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026 per le motivazioni espresse in premessa, nelle strade o aree aperte soggette ad uso pubblico interessate dagli interventi sopra indicati, l'istituzione del divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti previa:**

- 1. apposizione della relativa segnaletica nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente ovvero 48 ore prima dell'inizio dei lavori/interventi;**
- 2. comunicazione collocazione della segnaletica a Direzione Mobilità Urbana - Settore Regolazione ed al Distretto di Polizia Locale competente per territorio cinque giorni prima dell'evento programmato;**

**Tale divieto di sosta non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta personalizzati per disabili.**

- All'impresa concessionaria per l'installazione della prescritta segnaletica stradale nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Eventuale segnaletica stradale esistente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata ex novo; la rimozione, lo spostamento e il ripristino di eventuale segnaletica pubblicitaria dovrà essere concordata con il Concessionario.

- alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gianluca Giurato

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*